



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006
Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 D.C.C. n. 37 del 21.10.2015

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

“Affidamento del servizio di supporto al comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preordinate all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nell'Atem “Roma 4”.

CODICE CIG: 72060436CC

Procedura aperta: ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

QUESITI

QUESITO N. 1 DEL 02 ottobre 2017

In relazione alla procedura di gara sopra menzionata, siamo a formularVi la richiesta dei seguenti chiarimenti:

1. *Vogliate confermare che una società di capitali operante nel settore del servizio di distribuzione del gas che abbia tra i propri soci soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del costituendo gruppo di lavoro e di cui all'art. III.2.3 comma 3 del bando di gara, possa partecipare alla procedura pubblica bandita senza far ricorso all'istituto dell'avvalimento.*
2. *Vogliate confermare che il numero massimo di 5 facciate formato A4 ammesso nel disciplinare di gara (punto 18.8.4) per la illustrazione di ogni criterio della offerta tecnica da formulare, sia da intendersi in realtà per ogni sub-criterio, posto che le argomentazioni da svolgere per presentare una offerta tecnica adeguata e pienamente rispondente alle richieste della Stazione Appaltante nonché per acquisire il massimo del punteggio attribuibile, non può essere contenuta in un numero così ridotto di facciate.*
3. *Vogliate precisare se le professionalità eccedenti il numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo di Lavoro, debbano coprire i requisiti di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 del bando di gara solo in termini di esperienza professionale e di titoli di studi senza indipendentemente dalla durata. Una interpretazione così estensiva comporterebbe una duplicazione di titoli all'interno di soggetti facenti parte dello stesso Gruppo di lavoro peraltro non supportata da giustificati motivi in termini di esecuzione dell'appalto; oltre ciò si configurerebbe una formulazione del sub-criterio 2.1. alquanto restrittiva con conseguente limite, per l'operatore economico, al raggiungimento del massimo dei punteggi attribuibili al sub-criterio stesso.*

RIPOSTA AL QUESITO N. 1 DEL 02 ottobre 2017

Punto 1 – una società di capitali che abbia tra i propri soci soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del costituendo Gruppo di Lavoro di cui al punto III.2.3 – n. 3) del bando di gara, può partecipare alla procedura pubblica in oggetto senza far ricorso all'istituto dell'avvalimento o a qualsiasi altra forma, prevista dal Codice, per soddisfare il suddetto requisito.

I componenti del gruppo di lavoro, naturalmente, dovranno essere univocamente ed inequivocabilmente individuati, preferibilmente compilando l'apposita sezione del Modello (1), e dovranno partecipare materialmente allo svolgimento delle attività previste nell'affidamento.

Punto 2 – le disposizioni in ordine al numero massimo di pagine previste dal punto 18.8.4 del disciplinare di gara si applicano con riferimento ad ogni elemento dell'offerta tecnica che richieda una valutazione della

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo

Commissione Giudicatrice e la conseguente attribuzione di un punteggio: si applicano, pertanto, sia relativamente ai "criteri" che ad ogni singolo "sub-criterio".

Punto 3 – la eventuale presenza di professionalità eccedenti il numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo di Lavoro incide e/o potrebbe incidere sulle modalità, sull'accuratezza nonché sui tempi di svolgimento delle varie fasi ed articolazioni del servizio che si intende affidare. Le eventuali ulteriori professionalità non devono necessariamente essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Gruppo di Lavoro; appare evidente, tuttavia, che le relative esperienze e capacità professionali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice in quanto tali ulteriori professionalità devono poter contribuire fattivamente allo svolgimento del servizio affidato.

QUESITO N. 2 DEL 03 ottobre 2017

In riferimento alla gara in oggetto si chiede cortese chiarimento in merito ai punti di seguito esposti, contenuti nel disciplinare:

1) pag. 19, punto 14: *oltre alla spedizione tramite raccomandata è ammessa altresì la spedizione del plico di gara tramite agenzia di recapito autorizzata o corriere (esempio dhl)?*

2) Pag. 20, punto 16.1: *in caso di partecipazione in costituendo RTI, ogni componente dell'RTI dovrà presentare una propria istanza Modello 1?*

3) Pag 15, punto 11: *si chiede di confermare la possibilità di produrre polizza fideiussoria in formato digitale su supporto informatico (CD) inserito in busta amministrativa, poiché, la lex specialis non proibisce tale opzione ed in considerazione del fatto che la polizza sottoscritta digitalmente in formato elettronico sostituisce per legge, a tutti gli effetti, la polizza cartacea on firma in calce.*

4) Pag. 23, punto 16.9: *si richiede di inserire nella busta amministrativa l'indicazione del gruppo di lavoro comprensivo di curricula. Alla luce di ciò, si chiede di chiarire se i medesimi cv debbano altresì essere prodotti anche nella busta tecnica*

RIPOSTA AL QUESITO N. 2 DEL 03 ottobre 2017

Punto 1 – il plico di cui al punto 14.1 del disciplinare di gara può essere inviato con qualsiasi mezzo il concorrente ritenga più opportuno con esclusione, in considerazione delle modalità di collazione del plico stesso, l'invio tramite telefax o tramite posta elettronica. Si ricorda che il plico deve pervenire entro il termine perentorio previsto dal punto IV.3.3 del bando di gara e trovano applicazione le disposizioni del punto 14.4. del disciplinare di gara.

Punto 2 – il punto 16.1.1. del disciplinare di gara dispone che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda di partecipazione debba essere necessariamente presentata da ognuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Nella domanda di partecipazione ciascuno di tali soggetti dovrà dichiarare i dati relativi alla propria azienda e dovrà, altresì, specificare in quale forma partecipa alla gara (mandante o mandatario).

Punto 3 – il punto 7.2 del disciplinare di gara dispone che la documentazione da produrre per partecipare alla gara, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 - 19 e 19 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini della legittima partecipazione alla gara d'appalto, la polizza generata in via informatica e sottoscritta dalle parti con "firma digitale" o "firma elettronica qualificata", contenente la cauzione provvisoria, può essere prodotta in formato informatico, ossia in originale, secondo le prescrizioni di cui agli art. 20 – 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

Punto 4 – l'esistenza e la messa a disposizione della Stazione Appaltante di un Gruppo di Lavoro qualificato costituisce, ai sensi del punto III.2.3 – n. 3) del bando di gara, un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto rientrando tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che il concorrente deve necessariamente possedere. Ciascuno dei componenti del Gruppo di Lavoro, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti specifici indicati dal citato punto III.2.3 – n. 3. Il CV dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere inseriti nella busta contenente la documentazione amministrativa e devono contenere i dati e le informazioni richieste, altresì, dal punto 13.4.2 del disciplinare di gara: l'esame di tali CV consentirà al soggetto deputato della gestione delle procedure di gara di accertare la sussistenza o meno, in capo al concorrente, del possesso del requisito di cui al citato punto III.2.3 n. 3.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo

I CV del Gruppo di Lavoro, pertanto, non è necessario siano inseriti nell'offerta tecnica, diversamente da quanto attiene gli eventuali professionisti di cui 18.9.2.1 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 3 DEL 04 ottobre 2017

In relazione alla procedura di gara sopra menzionata, siamo a formularVi la richiesta dei seguenti chiarimenti:

- 1. Vogliate confermare che l'intestazione corretta della garanzia provvisoria è la seguente: Centrale Unica di Committenza – Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo;*
- 2. Vogliate confermare che la garanzia provvisoria deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione appaltante;*
- 3. Vogliate confermare che la garanzia provvisoria dovrà essere autenticata da un Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.*

RIPOSTA AL QUESITO N. 3 DEL 04 ottobre 2017

Punto 1 – la cauzione provvisoria va prodotta a favore della Stazione Appaltante: in base alle indicazioni contenute nelle premesse del disciplinare di gara, la Stazione Appaltante coincide con il Comune di Albano Laziale.

Nel caso di specie è utile rilevare che il Comune di Albano Laziale è, al contempo, Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice, in qualità di Comune capofila della C.U.C..

Punto 2 – ai sensi del punto 11.7.2. del disciplinare di gara, la garanzia provvisoria deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione appaltante;

Punto 3 – ai sensi del punto 11.7.3. del disciplinare di gara la sottoscrizione del garante contenuta nella garanzia provvisoria dovrà essere autenticata da un notaio il quale dovrà anche attestare i poteri di firma del garante medesimo.

QUESITO N. 4 DEL 04 ottobre 2017

In riferimento alla gara in oggetto si chiede cortese chiarimento in merito ai punti di seguito esposti, contenuti nel disciplinare:

- 1) con riguardo alla figura richiesta di “un esperto tecnico, con qualifica di ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, ed esperienza specifica almeno decennale nel settore della distribuzione del gas conseguita presso imprese e/o istituzioni e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno decennale, il quale abbia svolto, nell'ultimo quinquennio (2016-2012), almeno un incarico in detto settore per conto di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato”, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “imprese e/o istituzioni” e, pertanto, se un soggetto con esperienza in servizi di ingegneria nell'ambito della distribuzione gas conseguita presso Società di progettazione possa ritenersi idoneo a soddisfare il predetto requisito.*
- 2) con riguardo alla figura richiesta di “un capo progetto, ingegnere o architetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Laurea Magistrale, con esperienza almeno ventennale nel settore della distribuzione del gas conseguita presso imprese e/o istituzioni e con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale almeno ventennale, il quale abbia svolto, nell'ultimo quinquennio (2016-2012), almeno un incarico riguardante la stima e valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale”, si chiede di dare cortese evidenza della previsione normativa che imponga quale requisito un'esperienza ventennale in materia, posto che le Linee Guida Anac n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, prevedono un limite decennale.*

RIPOSTA AL QUESITO N. 4 DEL 04 ottobre 2017

Punto 1 - le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara vanno intese in senso ampio in quanto, sostanzialmente, si richiede che i componenti del Gruppo di Lavoro abbiano competenza specifica nelle attività oggetto dell'appalto che riguardano la distribuzione del gas naturale. Pertanto si ritiene che un soggetto che abbia esperienza specifica, diretta e documentata, in servizi di ingegneria nell'ambito della

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo

distribuzione del gas naturale conseguita presso società di progettazione sia idoneo a soddisfare il requisito richiesto nel bando di gara.

Punto 2 - come indicato dall'art. 2 del Capitolato d'Oneri il servizio oggetto dell'appalto si riferisce allo svolgimento di un complesso di attività di tipo tecnico, amministrativo, fiscale e legale: non a caso il Gruppo di Lavoro, di cui al punto III.2.3 - n. 3) del bando di gara ed alle correlate disposizioni del disciplinare di gara, deve essere composto non solamente da tecnici. Alla luce di quanto sopra, pertanto, si rappresenta quanto segue:

- a) le Linee Guida n. 1 - approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973/2016 - si riferiscono essenzialmente ai servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura che, per quanto detto, non esauriscono i servizi oggetto della presente gara d'appalto e non ricalcano esattamente le prestazioni anche solo di natura tecnica previste nel Capitolato d'Oneri: il riferimento alle suddette Linee guida, per l'appalto in oggetto, non appare pienamente pertinente;
- b) in ogni caso, i termini decennali previsti nelle suddette linee guida si riferiscono a fattispecie diverse rispetto ai termini ventennali relativi al requisito richiesto nella presente gara in ordine al Capo progetto;
- c) i requisiti richiesti nei documenti di gara in relazione ai componenti del Gruppo di Lavoro, ed in particolare al Capo progetto, risultano conformi alle disposizioni dell'art. 83 del D Lgs. n. 50/2016 avuto riguardo, altresì, del fatto che i documenti di gara possono prevedere requisiti più stringenti, sul piano quantitativo ma non tipologicamente diversi, rispetto a quelli previsti nell'elencazione legislativa;
- d) i requisiti richiesti nei documenti di gara sono finalizzati ad accertare, con ragionevole margine di adeguatezza, che i componenti del Gruppo di Lavoro, ed in particolare il Capo Progetto (per il quale l'art. 2 del Capitolato d'Oneri impone il divieto arbitrario di sostituzione), abbiano l'esperienza professionale necessaria a garantire che le prestazioni in appalto, relative ad un campo normativamente e legislativamente complesso come quello che riguarda la distribuzione del gas naturale, siano svolte in maniera tale da garantire un adeguato e valido supporto alle attività della Stazione Appaltante: se così non fosse, infatti, verrebbero meno le stesse ragioni per le quali l'appalto è stato avviato.

QUESITO N. 5 DEL 04 ottobre 2017

Si chiede di chiarire quanto segue:

1) Considerato che il bando al punto III,2,3 - 3) richiede, tra i requisiti di capacità tecnica, di "mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico un gruppo di lavoro ...", e che il Consorzio scrivente - in ottemperanza a quanto richiesto - mette a disposizione un gruppo di lavoro costituito anche da professionisti legati al medesimo Operatore economico da accordi di stabile e duratura collaborazione pluriennale, facenti dunque parte della sua struttura operativa, si chiede se la SA intenda con ciò soddisfatto il requisito, oppure ritenga che si debba far ricorso, per detti professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, all'istituto dell'avvalimento che - a mente del punto 9 del capitolato - pare invece riferirsi a fattispecie diverse da quella del gruppo di lavoro.

RIPOSTA AL QUESITO N. 5 DEL 04 ottobre 2017

Punto 1 - il punto III.2.3 - n. 3) del bando di gara non prevede l'esistenza di uno specifico rapporto di lavoro tra il concorrente ed i componenti del Gruppo di Lavoro e, pertanto, è ammesso che tra il concorrente ed i suddetti soggetti possa esistere qualsiasi rapporto contrattuale, anche di collaborazione professionale, nelle forme consentite dalla legge e relativo allo specifico appalto.

La sussistenza di tale rapporto, naturalmente, dovrà essere dimostrata nella fase di verifica in ordine al possesso dei requisiti ed è richiesta l'indicazione del tipo del suddetto rapporto tra i dati da comunicare richiesti per la partecipazione alla gara [Vedi Modello (1) - punto 34].

Il rapporto di lavoro, inoltre, dovrà sussistere (e tale circostanza dovrà essere dimostrata) fin dal momento della presentazione dell'offerta in quanto solo a tale condizione il concorrente dispone del requisito richiesto per partecipare alla gara di cui al citato punto III.2.3 - n. 3) del bando di gara.

Si ricorda la disposizione dell'art. 2 del Capitolato d'Oneri che vieta all'affidatario del servizio di mutare il capo progetto durante lo svolgimento del servizio, senza richiesta - adeguatamente motivata - e senza il preventivo assenso e gradimento della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 6 DEL 05 ottobre 2017

Relativamente alla documentazione della gara inerente la procedura per "Affidamento del servizio di supporto al comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lamuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo


settore preordinate all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nell'Atem "Roma 4" siamo a porre il seguente quesito:

il soggetto garantito da indicare nella cauzione provvisoria è il Comune di Albano Laziale o Centrale Unica di Committenza?

RIPOSTA AL QUESITO N. 6 DEL 05 ottobre 2017

Vedi precedente risposta al quesito n. 3 – punto 1.

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Federica Giglio



Il Direttore della C.U.C.
Ing. Filippo Vittori

